



COMUNE DI VENTOTENE

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 27.09.2013	OGGETTO: Imposta Municipale Propria anno 2013. Aliquote Detrazioni – Provvedimenti.
-------------------------	--

L'anno duemilatredici addì ventisette del mese di settembre alle ore 12,00 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nel modi e termini di legge in sessione ordinaria ed in I convocazione.

All'appello risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

SINDACO	Pres.	Ass.
Assenso Giuseppe	X	

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) GARGIULO Davide	X		9) SPORTIELLO Modesto		X
2) GIANCOTTI Floriana		X	10) CORAGGIO Daniele		X
3) ASSENSO Umberto	X		11) SCANNI Federico	X	
4) LANGELLA Umberto	X		12) BOSCO Stefano		X
5) ALLEATI Marcella		X			
6) ROMANO Silverio	X				
7) MANZO Laura	X				
8) PEPE Giuseppe	X				

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe DI CICCIO.

Risulta altresì presente, in qualità di Assessore esterno non facente parte del Consiglio, il sig. Cataldo MATRONE.

Il Presidente del Consiglio – sindaco Giuseppe ASSENSO dichiara valida la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

Visto il D. Lgs.vo 267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000 (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) legge n. 213 del 2012) ha espresso parere:

per quanto concerne la regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio: f.to rag. Rosario ROMANO
per quanto concerne la regolarità contabile, il Responsabile del Servizio: f.to rag. Rosario ROMANO

FAVOREVOLE

PREMESSO CHE:

- l'art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato l'istituzione dell'IMU, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicandola a tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle ulteriori disposizioni che il decreto introduce;
- l'aliquota di base dell'imposta è fissata direttamente dallo Stato, ma i Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificarla in aumento o in diminuzione (art. 13, commi 6, 7, 8, 9);
- in ossequio alle suddette disposizioni, con delibera di consiglio comunale n. 04 del 12/03/2013, il Comune di Ventotene ha approvato il Regolamento IMU ed ha stabilito per l'anno 2012, confermandole per l'acconto 2013, le seguenti aliquote:
 - a) l'aliquota base è fissata all'aliquota dello 0,76% (comma 6 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011);
 - b) l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata all'aliquota dello 0,4% (comma 7 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011);
 - c) l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 è fissata all'aliquota dello 0,2% (comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011);
 - d) l'aliquota di base nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è fissata all'aliquota dello 0,76% (dal comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011);
 - e) l'aliquota di base nel caso di immobili locati di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 è fissata all'aliquota dello 0,76% (comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011);
 - f) l'aliquota di base nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società è fissata all'aliquota dello 0,76% (comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011);
 - g) l'importo della detrazione è fissato in euro 200,00 (comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011);

CONSIDERATO CHE:

- che con diversi interventi normativi, il pagamento della prima rata dell'IMU 2013 è stato dapprima sospeso (art. 1, comma 1 D.L. 54/2013), e poi definitivamente abolito (art 1, comma 1 D.L. 102/2013), lasciando così incertezza sull'effettivo recupero di tutte le risorse derivanti dal pagamento dell'imposta sulla prima casa, come preventivate all'inizio dell'anno 2013;
- le proiezioni finanziarie per l'anno 2013 hanno evidenziato un deficit di risorse che non può essere bilanciato con il gettito dell'IMU scaturente dalle altre aliquote deliberate per l'anno 2012 e che, pertanto, si rende necessario rideterminarle per la rata a saldo di dicembre 2013, in ragione delle maggiori somme necessarie a garantire il pareggio di bilancio quantificate in € 95.000,00;

DATO ATTO CHE:

- l' art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha sostituito il comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, prevedendo che: *“L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero*

anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- in virtù di tale disposizione i Comuni possono rideterminare le aliquote IMU dell'anno in corso anche successivamente alla scadenza per il pagamento della prima rata, purchè la relativa deliberazione sia inviata per via telematica entro il 21 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicata nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 12/03/2012;

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 504/1992;
- il D.Lgs. 23/2011;
- il D.L. 201/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.L. n. 35/2013;

VISTO il D.L. 31 agosto 2013 N.102;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime palesemente resa dagli 8 (otto) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) APPROVARE, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ed a valere sulla rata di scadenza per il pagamento del saldo IMU 2013 a titolo di conguaglio sulla prima rata versata, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 bis del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, le aliquote e le detrazioni di seguito riportate:

- a) **l'aliquota base è fissata all'aliquota dello 0,96%** (comma 6 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011);
- b) **l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata all'aliquota dello 0,4%** (comma 7 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011);
- c) **l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 è fissata all'aliquota dello 0,2%** (comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011);
- d) **l'aliquota di base nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è fissata all'aliquota dello 0,76%** (comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011);

- e) l'aliquota di base nel caso nel caso di immobili locati cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 è fissata all'aliquota dello 0,76% (comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011);
- f) l'aliquota di base nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società è fissata all'aliquota dello 0,76% (comma 9 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011);
- g) l'importo della detrazione, salvo successive modifiche normative, è fissato in euro 200,00 (comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011);

3) **DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa all'Albo pretorio on-line, ed all'invio del testo, ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale Dipartimento delle finanze, ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4) **DARE MANDATO** allo stesso Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda, altresì, a garantire massima divulgazione delle nuove aliquote, attraverso l'affissione di appositi manifesti informativi, ovvero attraverso la stampa e l'invio diretto all'utenza di opuscoli ed altro materiale informativo;

5) **PRENDERE ATTO** delle modifiche introdotte dal D.L. 31 agosto 2013 n.102 di seguito riportate:

MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 102/2013 IN MATERIA DI IMU

D.L. 31-8-2013 n. 102

*Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204, S.O.*

TITOLO I

Disposizioni in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale

Art. 1. *Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54*

In vigore dal 31 agosto 2013

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Art. 2. *Altre disposizioni in materia di IMU*

In vigore dal 31 agosto 2013

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.";

b) al comma 10, sesto periodo, le parole: "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica.". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Art. 3. Rimborso ai comuni del minor gettito IMU

In vigore dal 31 agosto 2013

1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli precedenti, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

6) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presidente proclama l'esito.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Sindaco Giuseppe ASSENSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giuseppe DI CICCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 71 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del messo comunale, certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30 SET. 2013

IL MESSO NOTIFICATORE
f.to Domenico MATRONE


IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giuseppe DI CICCO

Ventotene, li 30 SET. 2013

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 30 SET. 2013^{ra}

IL RESPONSABILE
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe DI CICCO



Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.

Dichiarata immediatamente eseguibile